



LEGGE 29 marzo, n. 9.

Aggiunte alla Legge Forestale 15 gennaio 1925, n. 1. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata del 29 marzo 1952:

Art. 1.

Ad integrazione della legge forestale 15 gennaio 1925, n. 1, ed a tutela delle opere di bonifica calanchiva, dell'agricoltura e dei rimboscamenti, il vincolo di cui alla legge stessa è esteso a tutte le zone calanchive, precalanchive ed ai terreni di qualsiasi natura e destinazione la cui irrazionale forma di utilizzazione possa produrre danno pubblico.

Art. 2.

E' fatto obbligo alla Cattedra Ambulante Agraria ed all'annesso Ufficio Forestale, di imporre, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Governativo, ai concedenti ed ai conduttori di terreni calanchivi e precalanchivi che i normali lavori agrari, e particolarmente quelli relativi agli scoli delle acque superficiali, siano eseguiti, per quanto è possibile, secondo le regole tecniche atte ad impedire che il terreno perda la sua stabilità.

Art. 3.

La Cattedra Ambulante Agraria descriverà sommariamente in appositi moduli ciascun apprezzamento di terreno soggetto a vincolo forestale specificando per gli appezzamenti coltivati come debbano essere eseguiti i lavori e ne darà notifica agli interessati per mezzo delle Guardie Forestali.

Art. 4.

I ricorsi contro le deliberazioni della Cattedra Ambulante Agraria devono essere presentati alla Cattedra stessa entro 30 giorni dalla notifica e su di essi deciderà una Commissione composta di cinque membri nominata dal Congresso di Stato.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Art. 5.

Chiunque trasgredisca le prescrizioni della Cattedra Ambulante Agraria di cui agli articoli 2 e 3 sarà punito con la multa da L.1.000 a L.5.000, ferme restando le piu' gravi disposizioni stabilite da altre vigenti disposizioni di legge, e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 6.

Nelle zone di rimboscamento è fatto divieto di pascolo o di passaggio; è altresì esteso il divieto di caccia, oltrechè di pascolo, a tutta la zona del Monte Titano circoscritta dalla strada che dal Borgo Maggiore conduce in Città.

I trasgressori saranno puniti con la multa di L.1.000, ferme restando le piu' gravi disposizioni stabilite da altre vigenti disposizioni di legge, e saranno tenuti al risarcimento di eventuali danni.

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 aprile 1952 (1651 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Morganti - Mariano Ceccoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.